



## Delega per l'utilizzo delle procedure per il Lavoro Occasionale Accessorio - 1/2

(D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni)

ALL'UFFICIO INPS DI \_\_\_\_\_

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ NATO/A IL GG/MM/AAAA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

CITTADINANZA \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

TELEFONO \* \_\_\_\_\_ CELLULARE \* \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL\* \_\_\_\_\_

Titolare o rappresentante legale dell'azienda / associazione \_\_\_\_\_

P. Iva / Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

**Delego**

la persona indicata di seguito ad operare per mio conto nelle procedure di rilascio dei voucher per il lavoro occasionale accessorio (D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni)

COGNOME \_\_\_\_\_ NOME \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_ NATO/A IL GG/MM/AAAA \_\_\_\_\_

A \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

CITTADINANZA \_\_\_\_\_

RESIDENTE IN \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_ STATO \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

TELEFONO \* \_\_\_\_\_ CELLULARE \* \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E-MAIL\* \_\_\_\_\_

data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_



## Delega per l'utilizzo delle procedure per il Lavoro Occasionale Accessorio - 2/2

(D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni)

### ● A cura dell'Inps

IO SOTTOSCRITTO

FUNZIONARIO INCARICATO

### attesto che


IL DELEGANTE SIG.

IDENTIFICATO CON DOC. DI RICONOSCIMENTO

RILASCIATO DA  IN DATA gg/mm/aaaa

mi ha dichiarato che intende delegare la persona indicata nel modulo ad operare per suo conto nella procedura telematica per il Lavoro Occasionale Accessorio (D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni)

data \_\_\_\_\_



timbro e firma \_\_\_\_\_

# **Jobs act: codice dei contratti. Le novità per voucher, apprendistato,**

Dott.ssa Carmela Tancredi

# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- E' entrato in vigore il 25/06/2015 il nuovo decreto attuativo del Jobs act recante la "disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni"

# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- Il decreto è stato anche chiamato “Codice dei contratti”, poiché sono finalmente raccolte in un unico provvedimento le disposizioni che regolano tutte le forme contrattuali di lavoro, riviste e aggiornate.

# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- Con il decreto attuativo del Jobs act approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 11 giugno e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 24 giugno il Governo ha riordinato le tipologie di contratti di lavoro esistenti

# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- La nuova disciplina introduce alcune novità rilevanti in tema di assunzione, ma lascia spazio a numerose incertezze.
- Le domande sono: cosa cambia con gli ultimi decreti attuativi? Quali tipologie di contratto saranno attivabili per le nuove assunzioni? Cosa cambia per i contratti già in essere?

# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- Tra le tipologie di contratto che restano in vigore dopo il riordino previsto dal Jobs act ci sono l'apprendistato e il contratto accessorio – voucher



# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- Le novità legislative previste in materia di apprendistato e lavoro accessorio non stravolgono questi due istituti.
- Le novità si limitano a pochi interventi dovuti per una parte allo scarso utilizzo del contratto e per un'altra parte alla necessità di puntualizzare e modificare disposizioni oggetto di interpretazioni e foriere di contenzioso.

# Fonti normative: D. Lgs. 81/2015

- In materia di apprendistato le modifiche non sono profonde e si concentrano in particolare sulla prima e sulla terza tipologia; questo perché l'esecutivo era già intervenuto, soprattutto sull'apprendistato professionalizzante, lo scorso anno con il decreto legislativo n. 34/2014.
- Sul lavoro accessorio si tratta di pochi ritocchi alla previgente disciplina.

# APPRENDISTATO

- L'articolo 39 del decreto legislativo sul riordino dei contratti definisce l'apprendistato come “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.

# APPRENDISTATO

- Ha una durata minima non inferiore a sei mesi; al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine.

# APPRENDISTATO

- Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

# APPRENDISTATO

- Se nessuna delle parti recede, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

# APPRENDISTATO

- La nuova disciplina, cercando di favorire l'alternanza scuola-lavoro introduce un forma di apprendistato per i giovani studenti e prevede ore obbligatorie di formazione per il giovane.

# APPRENDISTATO

- **Apprendistato per la qualifica, il diploma e la specializzazione professionale:** rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni, finalizzato al completamento della formazione scolastica. Possono essere stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a tre anni, rivolti ai giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali.



# APPRENDISTATO

- Sul **Bollettino Regionale n. 22 del 7 aprile 2015** è stato pubblicato il bando rivolto a tutti i **“Maestri Artigiani”** e destinato al *finanziamento della formazione professionale per l’apprendistato di mestiere* all’interno delle **“Botteghe Scuola”**. In parole povere, la **Regione Campania** finanzierà le 400 ore di formazione professionalizzante per ognuno dei tre anni di durata del **contratto di apprendistato**.
- le domande per accedere ai contributi possono essere inoltrate *fino al 31 gennaio 2016*

# APPRENDISTATO

- L'intervento della Regione Campania si inserisce nell'ambito dei contratti di lavoro subordinato di *alternanza scuola-lavoro* stipulati con i giovani campani di età compresa tra i 15 e i 25 anni. Lo scopo dichiarato dall'ente è quello di recuperare il valore dell'insegnamento dei mestieri tradizionali valorizzando la figura riconosciuta del "*Maestro Artigiano*".

# APPRENDISTATO

- Sarà possibile svolgere direttamente nelle aziende artigiane i percorsi di *alternanza formazione/lavoro previsti dal contratto di apprendistato*. La Formazione sarà erogata direttamente da coloro che sono in possesso del titolo di “Maestro Artigiano” e cioè dagli artigiani che, in virtù della loro esperienza, sono stati ufficialmente riconosciuti dalla Commissione Provinciale dell’Artigianato.

**LAVORO ACCESSORIO: COSA  
CAMBIA**

# Contratto accessorio – voucher

- Per lavoro accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative non riconducibili al lavoro subordinato o autonomo, caratterizzate da un limite economico stabilito.

# Contratto accessorio – voucher

- Queste prestazioni sono pagate tramite i cosiddetti voucher ( buoni lavoro) di un valore prestabilito (10, 20 o 50 euro) acquistati dal datore di lavoro e dati al lavoratore come “salario”.
- Il lavoratore potrà ritirare la somma netta in Posta, Banca o tabaccheria

# Contratto accessorio – voucher

- Ogni voucher include al suo interno il 13% di contributi INPS ( gestione separata) il 7% come contributo INAIL e il 5% come compenso per il cessionario per la gestione del servizio.

# Chi può svolgere il lavoro accessorio?

- Pensionati
- Studenti con meno di 25 anni ( Gli universitari in qualsiasi momento dell'anno; gli altri solo nei periodi di vacanza)
- Percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno del reddito
- Lavoratori part-time ( tranne che per il datore presso cui si è assunti)
- Extracomunitari con regolare permesso di soggiorno
- Inoccupati
- Lavoratori autonomi
- Lavoratori dipendenti pubblici e privati ( tenendo presente il concetto di accessorio)



# Chi sono i committenti?

- Famiglie
- Enti senza fine di lucro
- Imprese familiari
- Soggetti non imprenditori
- Committenti pubblici
- Imprenditori privati di tutti i settori compreso quello agricolo

# In quali settori?

- In tutti i settori ad eccezione del settore agricolo dove è ammesso con determinate condizioni.

# Contratto accessorio – voucher

- La principale novità introdotta dal Jobs act, per il lavoro accessorio, è l'aumento del tetto dell'importo per il lavoratore fino a 7.000 euro, restando comunque nei limiti della no-tax area e riferito alla totalità dei committenti.
- Il riferimento diventa l'anno civile e non più l'anno solare. (1/1-31/12)

# Contratto accessorio – voucher

- Per ogni singolo committente, se imprenditore o professionista, il limite massimo di corrispettivo è di € 2.000,00 e la prestazione di lavoro non deve superare i 30 giorni. Prevista in questo caso anche la comunicazione preventiva in DTL .

# Contratto accessorio – voucher

- Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i datori di lavoro sono tenuti ad **acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio.**

# Contratto accessorio – voucher

- Per contrastare l'uso improprio dei voucher la nuova disciplina prevede che il committente debba **comunicare preventivamente quale uso farà dei voucher**, indicando il codice fiscale del lavoratore e il luogo di svolgimento della prestazione, in un arco temporale di 30 giorni.

# Nuova comunicazione per Lavoro Accessorio – Voucher alla DTL

Il legislatore con l'art. 49, co. 3 del [D.L.vo n. 81/2015](#) (in vigore dal 25/06/2015) ha previsto, per il **lavoro accessorio**, in analogia con quanto già contemplato per le comunicazioni preventive dei lavoratori intermittenti, una **comunicazione, da parte dei committenti imprenditori o professionisti, prima dell'inizio della prestazione lavorativa** (o con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi) che riporti:

- I **dati anagrafici** e il **codice fiscale del lavoratore**;
- Il **luogo di svolgimento** della prestazione.

La novella prevede che tale comunicazione vada **effettuata alla DTL territorialmente competente per via telematica** (ivi compresi sms o email).

## **Nuova comunicazione per Lavoro Accessorio – Voucher alla DTL**

Nelle more di una circolare del Ministero del Lavoro che dia specifiche istruzioni operative in merito, riteniamo che il suddetto obbligo possa essere assolto mediante trasmissione **alla DTL tramite posta elettronica** all'indirizzo: [DTL-xxxx@lavoro.gov.it](mailto:DTL-xxxx@lavoro.gov.it) ovvero sulla pec: [DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it](mailto:DTL.xxxx@pec.lavoro.gov.it) (dove la **xxxx** deve essere sostituita dalla **Provincia competente**).



## Nuova comunicazione per Lavoro Accessorio – Voucher alla DTL

Per tutti gli altri committenti (non rientranti nella categoria degli imprenditori o dei professionisti) la nuova disciplina non prevede, invece, novità in merito all'obbligo comunicativo rispetto al passato; In questi ultimi casi, pertanto, si suggerisce di **continuare ad operare** così come avveniva in vigore della disciplina contenuta negli artt. 70-72 del D.Lgs. n. 276/2003 ora abrogata.

## Nuova comunicazione per Lavoro Accessorio – Voucher alla DTL

Per quanto concerne il **periodo transitorio**, l'art. 49, co. 8 del [D.L.vo n. 81/2015](#), prevede che **fino al 31 dicembre 2015** resta fermo l'utilizzo, secondo la **previgente disciplina**, dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio già richiesti alla data di entrata in vigore del [D.L.vo n. 81/2015](#).

# Contratto accessorio – voucher

- Il lavoro accessorio entro il compenso di € 3000,00 può consentire al lavoratore di continuare a percepire l'indennità di disoccupazione.
- Viene espressamente vietato l'utilizzo dei voucher nell'ambito degli appalti.